

Circol@re nr. 16 del 26 ottobre 2026

SOCI DI SRL E CONTRIBUTI INPS

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

Le 10 recenti sentenze della Corte di Cassazione depositate nel settembre 2026 **escludono dalla base contributiva dei soci lavoratori di Srl gli utili accantonati a riserva e non distribuiti.**

In vista della scadenza del modello Redditi PF 2026, professionisti e contribuenti devono decidere se **continuare ad applicare le istruzioni INPS** o **recepire subito il nuovo orientamento nel quadro RR, valutando rischi, rimborsi ed effetti pensionistici.**

PREMESSA

La disciplina vigente prevede che gli artigiani e i commercianti versino i contributi previdenziali **sul reddito d'impresa dichiarato ai fini IRPEF**, secondo il principio di derivazione tra imponibile fiscale e imponibile contributivo previsto dall'art. 3-bis del D.L. n. 384/1992 e ribadito dalla prassi INPS, in particolare dalle circolari n. 135/1997, n. 102/2003 e n. 62/2026.

Per i **soci di s.r.l.** che partecipano personalmente al lavoro aziendale **con carattere di abitualità e prevalenza**, l'orientamento dell'INPS è stato per anni particolarmente rigoroso. Le circolari n. 102/2003 e n. 84/2021 hanno infatti sostenuto che la contribuzione dovesse essere calcolata **anche sulla quota di reddito d'impresa attribuibile al socio in base alla partecipazione agli utili**, indipendentemente dall'effettiva distribuzione degli stessi. In sostanza, il socio lavoratore era chiamato a versare contributi **anche su quello che la prassi aveva definito "utile virtuale"**, ossia utile prodotto dalla società ma trattenuto in azienda mediante accantonamento a riserva.

Proprio questo principio è stato messo in discussione dalla Suprema Corte con una serie di pronunce tra cui le sentenze n. 25377, 25378 e 25383 del 16 settembre 2026 e le sentenze n. 25465, 25466 e 25467 del 17 settembre 2026. I giudici hanno affermato che, **nelle s.r.l. che non hanno optato per il regime di trasparenza fiscale** previsto dagli artt. 115 e 116 del TUIR, gli utili accantonati a riserva **non costituiscono reddito dichiarato** dal socio ai fini IRPEF e, conseguentemente, **non possono concorrere alla formazione della base imponibile previdenziale.**

UTILI NON DISTRIBUITI: IL NUOVO PRINCIPIO

Con una serie di pronunce depositate tra il 16 e il 25 settembre scorso, a partire dalla n. 25377, la Cassazione ha stabilito **che il socio di srl iscritto alla Gestione commercianti o artigiani** per il lavoro prestato nella società **non deve versare i contributi sulla quota di utili che la società accantona a riserva.** L'articolo 3-bis del D.L. 384/1992 commisura la contribuzione ai redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, e il reddito della srl non trasparente è reddito della società, non del socio: diventa suo **soltanto se gli utili vengono distribuiti** o se la società ha **optato per la trasparenza.**

In sintesi:

Nuovo principio	Gli utili della srl accantonati a riserva non entrano nella base contributiva del socio lavoratore.
Srl non trasparente	Il reddito dichiarato ai fini IRES appartiene alla società e non è automaticamente imputato al socio.
Minimali confermati	Restano dovuti l'iscrizione e i contributi calcolati sul reddito minimale.
Quadro RR	Le istruzioni non risultano ancora adeguate al nuovo orientamento della Cassazione.
Utili distribuiti	Rimane incerto quale importo debba essere assoggettato a contribuzione quando il socio percepisce dividendi.
Prova dell'INPS	Spetta all'Istituto dimostrare la percezione degli utili o l'applicazione della trasparenza fiscale.



L'INPS, che dal 2003 calcola la base imponibile sul cosiddetto utile virtuale, non ha ancora detto nulla, e le istruzioni del quadro RR di Redditi PF 2026 ripetono la regola di sempre.

*Nel frattempo, la dichiarazione va trasmessa **entro il 2 novembre**, e chi assiste questi soci deve decidere come compilarla.*

Da evidenziare che spetta inoltre all'INPS provare che l'imputazione sia avvenuta.

QUALI SOCI SONO INTERESSATI DALLE SENTENZE

La questione tocca soltanto il **socio che lavora abitualmente e prevalentemente in una srl non trasparente** ed è per questo iscritto all'INPS.

Inoltre **non riguarda** le **società di persone** e le **imprese individuali**, dove il reddito è imputato al socio o al titolare per legge e la base contributiva non cambia. **Non riguarda** nemmeno i **soci di puro capitale**, già esclusi dal 2020 con la circolare 84/2021.

RESTANO DOVUTI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI SUL MINIMALE

Le sentenze **non mettono in discussione** né l'obbligo di iscrizione né il **contributo sul minimale**, che per il 2025 è dovuto su **18.555 euro**; **in gioco c'è solo la contribuzione a percentuale sull'eccedenza**, al **24%** per gli artigiani e al **24,48%** per i commercianti fino a **55.448 euro**, con un punto in più oltre tale soglia e fino al massimale di **92.413 euro** (elevato a **120.607** per gli **iscritti dal 1996** privi di anzianità contributiva precedente).

QUADRO RR 2026: LE POSSIBILI SCELTE OPERATIVE

La scelta sul quadro RR ammette due strade:

1. Continuare ad applicare le istruzioni INPS

La prima è **continuare a dichiarare** nei rigli RR2 e RR3 **la quota di reddito d'impresa della srl** come negli anni passati, **versare l'eccedenza e riservarsi di chiederne il rimborso** quando l'INPS avrà preso posizione. Costa il 24 o 25 per cento della quota di reddito eccedente il minimale, ma:

- **evita il contraddittorio;**
- **mantiene intatto il montante pensionistico;**
- **lascia dedurre i contributi dal reddito IRPEF.**

2. Escludere subito gli utili accantonati a riserva

La seconda è adeguarsi subito all'orientamento della Corte e **liquidare il solo minimale**.

È una strada percorribile con ragionevole tranquillità quando nel 2025 **la società non ha distribuito nulla**, oppure quando i **dividendi incassati dal socio non superano i 18.555 euro**, perché in entrambi i casi l'eccedenza è comunque pari a zero.

Chi la sceglie deve però sapere che i software dichiarativi andranno forzati, che **l'INPS liquiderà** con tutta probabilità la differenza con **avviso bonario** e poi **avviso di addebito**, che l'infedele compilazione del quadro RR integra l'**evasione contributiva** con sanzione civile del 30% annuo fino al 60 e che **la difesa si gioca davanti al Tribunale del lavoro**, con ricorso entro quaranta giorni dalla notifica.

Per il socio ben patrimonializzato il **risparmio può essere consistente** e il **rischio accettabile**; per molti altri **la prudenza resta la scelta più sensata, almeno per quest'anno**.

IN ATTESA DI INDICAZIONI COME PROCEDERE?

In assenza di un intervento del legislatore o almeno di un chiarimento dell'INPS sull'ammontare dell'utile distribuito da assoggettare a contribuzione, **la via più prudente resta quella di attendere, mantenendo per quest'anno il regime applicato fino a oggi**.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it